

Unione montana di Comuni "Valli Borbera e Spinti"
Statuto modificato con Delibera di Consiglio n. 5 del 24/09/2015.

CAPO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione Montana

1. I Comuni di Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano e Vignole Borbera ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000, della Legge 56/2014, e degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 11/2012, come modificati dalla Legge Regionale n. 3/2014, costituiscono una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni fondatori medesimi.
2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica, dotato di potestà statutaria e regolamentare, che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le trasferiscono.
4. Ai sensi del comma precedente l'Unione montana può esercitare a seguito di trasferimento da parte dei Comuni le seguenti funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 3/2014, anche in convenzione con altre unioni:
 - a) Funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizione di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
 - b) Le funzioni ed i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;
 - c) Le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
 - d) Le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 ed in particolare funzioni in materia di :
 - bonifica montana;
 - sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;
 - economia forestale;
 - energie rinnovabili;
 - opere di manutenzione ambientale;
 - turismo in ambiente montano;
 - artigianato e produzioni tipiche;
 - mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;
 - incentivi per l'insediamento nelle zone montane;
 - informatizzazione;
 - incentivi per la ricomposizione fondiaria
 - difesa dalle valanghe
5. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione e dalla Provincia e qualsiasi altra funzione o servizio conferibile.
6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. L'unione può stipulare convenzione con altre unioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della Legge Regionale n. 11/2012.

8. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui ai commi precedenti, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione,
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio,
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio,
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana.

9. All'Unione montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell'Unione delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali.

10. L'adesione del nuovo Comune deve essere approvata favorevolmente dal Consiglio dell'Unione con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Art. 2 Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione di "Valli Borbera e Spinti".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata inizialmente in Comune di Borghetto di Borbera; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede o presso le sedi dei Comuni aderenti.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione è disciplinato da appositi regolamenti approvati, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati all'Unione. Le modalità e i tempi di concreta attuazione per ognuno dei servizi indicati sono stabiliti nella delibera di approvazione del relativo Regolamento da parte del Consiglio dell'Unione, adottato sulla base di uno studio analitico delle risorse umane e strumentali esistenti presso ciascuno dei Comuni partecipanti, nonché delle esigenze di ognuno di questi ultimi in ordine al servizio.

2. Il regolamento disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, nel rispetto dei criteri di riparto stabiliti al successivo comma 3, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

3. Ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Dlgs 267/2000 i comuni partecipanti conferiscono all'Unione le risorse umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni attribuite. Le risorse finanziarie relative saranno garantite da trasferimenti erogati dai comuni, in base al fabbisogno e con criteri di

ripartizione concordati dai comuni stessi, in base all'entità demografica e/o secondo il criterio dell'estensione territoriale.

4. Le risorse umane verranno garantite mediante comandi di personale, trasferimenti dai comuni, eventuali assunzioni privilegiando la mobilità. In fase di avvio le risorse umane avranno la consistenza minima necessaria all'attivazione dei servizi. Le risorse strumentali saranno procurate mediante l'impiego delle risorse finanziarie e mediante l'utilizzo di strumentazione in dotazione ai comuni partecipanti. In particolare i locali saranno messi a disposizione gratuitamente dal comune di Borghetto di Borbera.

5. Le funzioni ed i servizi trasferiti dai Comuni all'Unione contestualmente all'istituzione dell'unione stessa sono riportati nel documento allegato al presente Statuto.

6. L'esercizio di ulteriori funzioni e servizi può essere trasferito all'Unione dai Comuni partecipanti con specifico atto deliberativo favorevole del/i Comune/i interessato/i e la conseguente modifica statutaria deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione.

7. Le deliberazioni dell'organo consiliare strettamente riguardanti il governo delle funzioni e dei servizi trasferiti dai comuni aderenti, per essere approvate, debbono riportare il voto favorevole del consiglio dell'Unione.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è formato dai Sindaci dei Comuni che compongono l'Unione e da un Consigliere della maggioranza per ciascun Comune. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari è individuato nella misura del 30% - con arrotondamento del risultato all'unità superiore - dei Comuni componenti l'Unione montana.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni, coincidente con il rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati alla tornata elettorale.

3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

4. Nei casi di rinnovo di uno o più Consigli Comunali, il Sindaco ed il Consigliere del Comune dell'Unione restano in carica sino all'insediamento dei nuovi eletti.

5. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo o commissariamento di uno o più comuni, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.

6. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri sono i Sindaci in carica e i Consiglieri eletti dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti; i rappresentanti delle minoranze devono essere indicati in accordo fra le minoranze dei Comuni aderenti e nominati dal Presidente dell'Unione. Le minoranze provvedono alla designazione dei rappresentanti entro il termine loro assegnato dal Presidente e, in caso di mancata designazione, decide il Presidente dell'Unione.

7. Il numero dei Consiglieri non può, in ogni caso, superare il numero definito nel presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio – Presidente del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 10 giorni dal completamento delle designazioni in prima convocazione ed entro ulteriori 10 giorni in seconda convocazione – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente dell'Unione e del Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione nel proprio seno del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio che durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei Comuni interessati alla tornata elettorale.
3. L'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice Presidente del Consiglio viene approvata con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Presidente del Consiglio garantisce il regolare funzionamento del Consiglio, assicura un'adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché siano di competenza Consigliare.
6. Il Presidente del Consiglio riceve le proposte di deliberazione, di mozione, interrogazione o interpellanze e di ordine del giorno e le trasmette al Presidente dell'Unione.
7. Il Presidente del Consiglio può essere revocato con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
8. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle sedute della Giunta.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.
4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente **almeno due** volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto dispongano diversamente, delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari e con la presenza della maggioranza dei componenti assegnati all'Unione, con votazione palese, sempre fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
4. Nel caso di parità di voti, il Presidente può far ripetere la votazione una sola volta nella stessa seduta.
5. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto non si computano nel numero dei votanti, pur calcolandoli nel numero necessario per rendere legale la seduta.
6. Alle proposte di deliberazione del Consiglio dell'Unione si applica l'art. 49 D.lgs. 267/2000.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Presidente, Giunta e membri del Consiglio dell'Unione non percepiscono alcuna indennità o gettone di presenza.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I Sindaci membri del Consiglio dell'Unione e i consiglieri entrano in carica non appena eletti e i designati della minoranza non appena nominati dal Presidente dell'Unione.
2. I Consiglieri durano in carica fino al subingresso dei loro successori, a seguito del rinnovo delle amministrazioni dei Comuni aderenti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. I rappresentanti di un Comune il cui Consiglio Comunale sia stato disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali negli organi dell'Unione .

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. I Sindaci membri del Consiglio dell'Unione non decadono, salvo commissariamento del Comune, morte o altre cause previste dalla legge, nullità dell'elezione o altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge.
2. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificato motivo;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
3. Nei casi suddetti, il Consiglio Comunale può nominare, entro 10 giorni, un nuovo delegato.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano d'età, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.

3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al segretario verbalizzante;
- e) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- f) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- g) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta.

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta

1. La Giunta è composta da quattro Sindaci o Assessori, tra cui un Vice Presidente, scelti tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati.

2. Il Vice Presidente e gli assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione.

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio alla prima seduta utile.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze del Presidente previste dallo Statuto,
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

- d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - e) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
 - f) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
 4. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
 5. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
4. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando prioritariamente personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
5. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. Per quanto riguarda le risorse umane, strumentali e finanziarie, si rinvia all'art. 4 comma 2 del presente statuto.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
5. Il segretario dell'Unione dovrà essere scelto tra i segretari dei Comuni fondatori e, nella fase di avvio, le sue prestazioni saranno a titolo gratuito.
6. In sede di prima applicazione del presente statuto la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal segretario di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione, senza alcun onere finanziario per il bilancio dell'Unione.

CAPO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
4. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, funzioni, servizi e singoli interventi.
5. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 24 Controlli interni.

1. L'Unione applica le procedure dei controlli interni stabilite per i Comuni di pari entità demografica dalla vigente normativa.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 26 Revisore dei conti

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 16 comma 25 D.L. 138/2011, il Consiglio dell'Unione nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti che dura in carica tre anni e la cui nomina è soggetta alla normativa vigente.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
7. L'unione comunica ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili dai Comuni, della preesistente Comunità montana Terre del Giarolo, nei limiti di quanto di sua eventuale spettanza territoriale e di quanto stabilito dal Commissario liquidatore della Comunità Montana;
 - b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
 - c) dalle partecipazioni societarie;
 - d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO V DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di dieci anni, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
3. La deliberazioni di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa; per beni non indispensabili per il perseguimento dell'esercizio associato da parte dell'Unione o non necessari per il regolare svolgimento dell'attività amministrativa e istituzionale, si intendono i beni non suscettibili di essere sostituiti con altri fungibili.

c) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

d) è garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni anche mediante integrazioni di trasferimenti finanziari, strumentali e di risorse umane. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti di esso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

3. Il Personale trasferito all'Unione ritorna in organico presso il Comune di provenienza e gli eventuali dipendenti assunti direttamente dall'Unione presso uno o più dei Comuni aderenti, ove possibile.

4.è garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni mediante l'adesione ad altre forme di aggregazione consentite dalla legge, ovvero mediante l'esercizio di tale svolgimento in forme consentite dalla vigente normativa. Sono salvaguardati i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

CAPO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo statuto sono di competenza del Consiglio dell'Unione che le delibera con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

CAPO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati dal Comune di maggior entità demografica.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed alla legge regionale 28.09.2012 n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali” ed in particolare agli artt. 4 e 5.

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

2. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

ALLEGATO ALLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA

“VALLI BORBERA E SPINTI”

Funzioni e servizi trasferiti dai Comuni

L'Unione montana denominata “Valli Borbera e Spinti” esercita per conto dei Comuni di Borghetto di Borbera, Grondona, Stazzano e Vignole Borbera, **contestualmente all'istituzione dell'Unione, le seguenti funzioni e servizi**

1. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
2. Protezione civile, pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi;
3. Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
4. Centrale unica di committenza.